



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 02/12/2020

GENTILI CLIENTI
Loro sedi

NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVO TRACCIATO XML DAL 01/01/2021

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio usare nuove specifiche tecniche del tracciato XML nel quale sono stati inseriti nuovi codici, in particolare relativi alla “Natura operazione” e “Tipo documento”.

Attualmente i tipi documento principali sono:

- TD01 – FATTURA
- TD02 – ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA
- TD03 – ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA
- TD04 - NOTA DI CREDITO
- TD05 - NOTA DI DEBITO
- TD06 – PARCELLA
- TD07 – FATTURA SEMPLIFICATA

A questi codici ne vengono aggiunti ulteriori:

- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2 DPR633/72
- TD20 – regolarizzazione di cui all'art. 6 comma 8 D.lgs 471/1997
- TD21 – autofattura per splafonamento
- TD22 – estrazione beni da deposito iva
- TD23 – estrazione beni da deposito iva con versamento dell'iva
- TD24 – Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lettera A
- TD25 – Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo, lettera b) DPR633/72
- TD26 – cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR633/72)
- TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Tra questi codici segnaliamo quelli di maggiore interesse:

- TD24 da usare quando si emettono fatture differite (con riferimento a DDT) mentre se vengono emesse fatture immediate si continuerà ad usare il codice TD01 come fatto finora.





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

- TD26 per emissione fatture di beni ammortizzabili o per passaggi interni da un'attività ad un'altra.
- TD27 per emissione fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa iva.

Con le nuove specifiche tecniche è stata dettagliata maggiormente la “Natura” delle operazioni:

- non soggette IVA (N2)
- non imponibili (N3)
- reverse charge (N6)

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione. Si ricorda che la natura dell'operazione va specificata in presenza di un'operazione senza indicazione dell'IVA.'

Segue la tabella con i nuovi codici “natura operazione”

N1 Operazioni escluse ex art. 15

N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

N2.2 Operazioni non soggette – altri casi

N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni

N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 Operazioni esenti

N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura

N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 Inversione contabile – altri casi

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72).

Nel ricordare che lo Studio è a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Duò e associati

